



Comune di Martellago

Città metropolitana di Venezia

CF 82003170279

PI 00809670276

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 98 DEL 17/07/2026

OGGETTO:	TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO
----------	--

IL SINDACO

Durante la stagione estiva si registrano, nel territorio comunale, elevate temperature e condizioni microclimatiche estreme con ondate di calore che possono determinare gravi rischi per la salute e il benessere degli animali d'affezione;

L'esposizione prolungata e diretta ai raggi solari e alle alte temperature, in spazi privi di adeguata protezione o ventilazione, costituisce una grave minaccia per la salute e la vita degli animali, esponendoli al rischio di colpi di calore, disidratazione e altri traumi gravi;

CONSIDERATO

Che le condizioni climatiche estive e le ricorrenti ondate di calore anomale costituiscono una situazione eccezionale e potenzialmente pericolosa per l'incolumità psicofisica degli animali;

Che occorre adottare misure immediate, cautelative e preventive a tutela della salute pubblica, dell'igiene urbana e del benessere animale sull'intero territorio comunale;

VISTI

L'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) il quale, al comma 5, prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

L'art. 727 del Codice Penale relativo all'abbandono e alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e producenti gravi sofferenze;

La Legge Quadro n. 281/1991 in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

ORDINA

A tutti i proprietari, detentori o custodi a qualsiasi titolo di animali d'affezione (cani, gatti, ecc.) presenti sul territorio comunale, con decorrenza dalla data di pubblicazione e fino al 15 settembre 2026 :

1. il divieto di lasciare, detenere, collocare e/o mantenere cani, gatti ed altri animali su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti, box, aree esterne, veicoli in sosta e/o in altri luoghi esposti al sole, al calore ed al surriscaldamento, in caso di alte temperature e nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 18:00;

2. il divieto di condurre gli animali al guinzaglio nella fascia oraria 10.00-17.00 se le temperature sono troppo elevate e comunque senza adeguata scorta di acqua fresca;
3. durante la fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 18:00, o comunque in presenza di temperature elevate, i proprietari hanno l'obbligo di trasferire e mantenere gli animali di affezione in zone fresche, ventilate e idonee, preferibilmente all'interno delle abitazioni o in strutture che garantiscano un comfort adeguato;
4. i detentori degli animali d'affezione devono costantemente garantire ai medesimi, acqua fresca potabile, costantemente rinnovata;
5. i detentori degli animali d'affezione devono costantemente garantire ai medesimi zone coperte e protette. Qualora gli animali si trovino all'esterno al di fuori della fascia di divieto, devono disporre di strutture stabili di protezione (cucce, tettoie, zone d'ombra naturali o artificiali) che li riparinano efficacemente dal sole e dalle intemperie e giacigli mantenuti in condizioni di perfetta igiene.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave ai sensi del Codice Penale (art. 544 ter e art. 727 C.P.), la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000) nonché l'applicazione delle norme penali in materia di maltrattamento, abbandono e detenzione di animali in condizioni inadeguate.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e diffusa mediante i canali di comunicazione istituzionali per la massima cognizione da parte della cittadinanza.

Gli Organi di Polizia, le Guardie Zoofile e i soggetti aventi qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, sono incaricati dell'esecuzione, della vigilanza e del controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

L'Amministrazione Comunale invita i titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, farmacie, strutture ricettive e uffici aperti al pubblico, ove possibile, a mettere a disposizione all'esterno delle proprie attività una ciotola di acqua fresca destinata agli animali d'affezione e a favorire l'accesso degli animali accompagnati dai proprietari nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Veneto, nel termine di 60 gg dalla pubblicazione della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

.

- documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 -

Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005.